



*Prefettura di Pesaro e Urbino*

Prot. n. 8431/2011/13.01/Area 1^ Pesaro, 6 dicembre 2012

Rif. n. 05/6104/11 del 26/06/2011

All. 1

RACCOMANDA A.R.



**AL Prof. DINI Giuseppe  
Via S. Bernardino n. 29  
SANT'ANGELO IN VADO**

e, p.c. **AL COMANDO DEL CORPO  
DI POLIZIA PROVINCIALE  
PESARO**

OGGETTO: Quesito sulla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio delle guardie giurate volontarie.

Si fa seguito alla prefettizia di equal numero della presente in data 12/10/2011 significando che il Ministero dell'Interno, interessato della problematica in oggetto, con nota n. 557/PAS/U/018365/10173.A(1) del 16/10/2012, che si trasmette in copia, ha sostanzialmente espresso il parere che le guardie giurate volontarie rivestano la qualifica di Pubblico Ufficiale.

IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Dott. De Biagi)

7



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale

Roma,

OGGETTO: Guardie giurate volontarie - Possesso della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio - Quesito

ALLA PREFETTURA - UTG DI PESARO E URBINO  
(Rif. nota n.8431/2011/13.01/Area 1<sup>a</sup> del 20.1.2012)

Con la nota sopra distinta, codesta Prefettura chiede allo scrivente un parere in merito alla possibilità di riconoscere alle guardie giurate volontarie la qualità di pubblico ufficiale o, in alternativa, di incaricato di pubblico servizio.

La questione viene sollevata con riguardo alle guardie ecologiche volontarie del WWF, il cui coordinamento regionale chiede, alla locale Amministrazione Provinciale, di inserire nel decreto di nomina il formale riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale, invece del riconoscimento di quella di incaricato di pubblico servizio.

In proposito si svolgono le seguenti considerazioni.

Secondo il codice penale (art. 357), sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. La stessa disposizione precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In definitiva, il possesso della qualità di pubblico ufficiale richiede il potere di manifestare, con effetti giuridici, la volontà della pubblica amministrazione ovvero la titolarità di poteri autoritativi (es.: agenti di polizia, controllori ferroviari, ecc.) o di formazione di atti con efficacia legale di certificazione (es.: notai, medici fiscali, cancellieri di tribunale, etc.).

Gli incaricati di pubblico servizio, invece, ai sensi dell'art. 358 c.p., sono coloro che esercitano un pubblico servizio, disciplinato anch'esso da norme di diritto pubblico, ma senza della poteri autoritativi o di certificazione ovvero di formazione e manifestazione della volontà di una pubblica amministrazione (es.: il dattilografo giudiziario, il conducente di mezzi pubblici, la guardia medica, etc.).





# Ministero dell'Interno

Pertanto, le qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio discendono in capo a determinati soggetti direttamente dai compiti e dalle funzioni che l'ordinamento giuridico di volta in volta attribuisce loro, ove possano ricondursi alle previsioni dei citati artt. 357 o 358 del codice penale.

La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che, in presenza di tali condizioni, sono irrilevanti sia lo stato giuridico del personale interessato che la esistenza o meno di un rapporto di subordinazione con l'ente pubblico (v., tra le altre, Cass. Pen., Sez. 6<sup>^</sup>, 16.11.1992, n. 3657; Sez. 2<sup>^</sup>, 30.12.1990, n. 2620 e Sez. 5<sup>^</sup>, 7.4.1989, n. 11363).

Pertanto, l'Autorità amministrativa non ha alcun potere di conferimento o di riconoscimento dell'una o dell'altra qualità.

Nel caso in specie, le potestà esercitabili dalle guardie ecologiche volontarie, stante la riserva di legge di cui all'art. 27, 2° comma, ultimo capoverso della L. n. 157/1992, derivano dall'insieme dei compiti e delle funzioni concretamente conferiti loro dalla Regione Marche, attraverso la propria legislazione (peraltro, alla stregua dei principi predetti, la lettura degli artt. 2 e 8, 2° comma, della L.R. 19.7.1992, n. 29, pare far propendere per il possesso della qualità di pubblico ufficiale).

Si soggiunge che tale ultima qualità è stata in più occasioni riconosciuta dalla giurisprudenza a guardie giurate volontarie incaricate di compiti di vigilanza ecologica, venatoria o zoofila: v. Cass. Pen., Sez. 6<sup>^</sup>, 31.8.1994, n. 9387, con riguardo alle guardie ecologiche volontarie di una comunità montana; Cass. Pen., Sez. 1<sup>^</sup>, 30.10.1996, n. 10282, con riguardo a guardie zoofile; Cass. Pen. Sez. 5<sup>^</sup>, 23.5.1997, n. 4898, con riguardo a guardie venatorie.

Conclusivamente, la norma di cui all'art. 138, u.c., TULPS, cui codesto Ufficio si richiama - che attribuisce la qualità di incaricati di un pubblico servizio alle guardie particolari giurate "nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate" - pare applicabile alle sole guardie dipendenti dagli istituti di vigilanza privata (art. 134) e dai singoli proprietari (art.133).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu

RS